

Quadro normativo e sua evoluzione

Principali provvedimenti nel contesto del Green Deal europeo
e principali provvedimenti normativi nazionali

Lorenzo Magrassi

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

5 aprile 2022



sviluppo della sostenibilità sistemica

POLITICA

✓ condivisione dei macro-obiettivi (SDGs) politico-sociali ed economico-produttivi



✓ strategie e **iniziative di sviluppo** internazionali ed europee



❖ aumento efficacia e **trasparenza nella disclosure**

➤ crescita riconoscibilità dei comportamenti aziendali e sociali virtuosi



➤ QUINDI, SVILUPPO METODOLOGICO NELLA VALUTAZIONE

TECNICA

Sostenibilità dell'azienda

Capacità di un'organizzazione di **sostenere**, nel corso del tempo, **un processo che crei valore (per sé, per la società in cui opera, per entrambi?)**, attraverso

- la generazione di risultati e impatti, diretti e/o indiretti, misurabili e/o non misurabili, attesi e/o imprevedibili, sulle variabili ESG e/o sugli SDGs;
- comportamenti, iniziative e progetti c.d. “di sostenibilità” (*sustainability management*), tesi a promuovere, nel processo di valorizzazione economica, effetti e/o externalità sociali e/o ambientali positivi e/o a mitigare (o eliminare) effetti e/o externalità sociali e/o ambientali negativi.

Comportamenti *compliant* a questa seconda definizione non garantiscono il perseguimento degli obiettivi di politica economica di sistema e, nello specifico, la gestione di *sustainability issues* coerenti con gli SDGs.

Sostenibilità di sistema

Attribuzione/obiettivo/fattore qualitativo o quantitativo inerente al contesto sociale ed economico, condiviso a livello politico e **attualmente identificato nella connessione e/o inerenza agli SDGs**, coerenti con la soddisfazione dei “bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare le proprie necessità” (Rapporto Brundtland, 1997).

Conclusione

In questa prospettiva, dunque, soltanto la combinazione tra i comportamenti SM e il paradigma della sostenibilità di sistema può generare processi di creazione di valore da cui si palesi altresì un “riconoscimento” da parte dei mercati finanziari.

Ma cosa implica un simile approccio? Come si manifesta nelle organizzazioni? Come ne cambia l’approccio e i modelli di business?

Principali provvedimenti nel contesto del Green Deal europeo (dicembre 2019)

- ❖ Regolamento 27 novembre 2019, n. 2088, [Sustainable Finance Disclosure Regulation](#) (SFDR), relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (e sulla comunicazione, anche dei rischi, di sostenibilità dei prodotti che i relativi operatori rendono disponibili): in vigore. (*Giornata 9*)
- ❖ Regolamento 18 giugno 2020, n. 852, sulla [tassonomia della finanza sostenibile](#): in vigore con riferimento agli esercizi dal 1° gennaio 2022 (*Giornata 9 e 12*).
- ❖ Portale europeo per la trasparenza finanziaria e digitalizzazione informativa (European Single Access Point Regulation): proposta del 25 novembre 2021; commenti raccolti fino al 24 gennaio 2022; il CESE ha adottato il proprio parere il 24 marzo 2022.
- ❖ [Corporate Sustainability Reporting Directive](#) (CSRD), che sostituisce la NFRD: in corso *trilogue negotiations* (fase finale procedura).
- ❖ [Sustainable Corporate Governance Initiative](#)
 - [Corporate Sustainability Due diligence Directive](#) (CSDD): proposta presentata il 23 febbraio 2022;
 -

Principali provvedimenti italiani

- [D.lgs. 254/2016 sull'informativa non finanziaria](#) e composizione degli organi aziendali.
- [Terzo settore \(riforma\)](#): d.lgs. 117/2017 (CTS) e 112/2017 (Impresa sociale), e decreto 4 luglio 2019 (LG BS ETS). (*Giornata 11*)
- [Codice di corporate governance del Comitato per la Corporate Governance](#) (gennaio 2020) con le nuove definizioni, tra le altre, di successo sostenibile e di piano industriale e livelli di rischio connessi a fattori di sostenibilità. (*Giornate 3, ma anche 2 e 6*)

Cornice normativa «secondo settore»

Direttiva 2014/95/UE, «Non financial reporting Directive»

Opportunità per il legislatore nazionale: declinare contenuti in funzione della potenziale estensione di obblighi (non onerosi) per le medie organizzazioni.

Decreto legislativo di recepimento 30 dicembre 2016, n. 254

(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017)

Commissione europea, Comunicazione del 4 luglio 2017/C 215/01

«Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario»

Commissione europea, Comunicazione del 20 giugno 2019/C 209/01

«Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima»

(Orientamenti “non vincolanti” formulati ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2014/95/UE)

Consob

«Regolamento di attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario”, adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 e relativa “Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori” del 19 gennaio 2018.

Enti di interessi pubblico

Art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2010, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, come modificato dall'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 135/2016, Attuazione della direttiva 2014/56/UE, "Sono enti di interesse pubblico:

- a) **le società italiane emittenti valori mobiliari** ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) **le banche**;
- c) **le imprese di assicurazione** di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) **le imprese di riassicurazione** di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.”.

Attribuzione reputazionale

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede esplicitamente che gli enti non rientranti tra i soggetti obbligati alla comunicazione di informazioni non finanziarie, nel caso in cui redigano e pubblicino una dichiarazione non finanziaria attenendosi alle sue disposizioni, possano apporre su tali dichiarazioni la dicitura di conformità al decreto.

Ambiti coperti dalla DNF (art. 3, co.1)

La DNF, «nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre

- *i temi ambientali,*
- *sociali,*
- *attinenti al personale,*
- *al rispetto dei diritti umani,*
- *alla lotta contro la corruzione attiva e passiva,*

che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa»

Contenuto di minima dalla DNF (art. 3, co. 2)

«In merito agli ambiti di cui al comma 1, la DNF contiene almeno informazioni»:

1. di carattere ambientale: nello specifico, **non possono mancare** indicazioni circa l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività dell'impresa;
2. di carattere sociale (ad esempio, le relazioni con i consumatori e con la collettività di riferimento);
3. inerenti alla gestione del personale: in particolare, devono essere incluse informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
4. inerenti alla tutela dei diritti umani, indicando almeno le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie;
5. riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva segnalando gli strumenti scelti e adottati a tal fine.

Contenuto di minima (art. 3, co. 6)

Comply or explain

Possibilità di non fornire informazioni in merito a uno o più temi di cui al co. 1 qualora l'ente soggetto all'obbligo di disclosure non pratichi politiche in relazione ai medesimi; in questo caso, però, l'ente è tenuto a indicare all'interno della DNF, **in modo chiaro e articolato**, le ragioni che motivino la scelta (di non praticare politiche in merito, e non di non fornire informazioni laddove tali politiche siano comunque attuate).

Se fai qualcosa in merito lo devi necessariamente dire!

Struttura della rendicontazione (art. 3. co. 1)

Le informazioni, che dovrebbero possedere il requisito della rilevanza, valutata in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa, devono essere fornite descrivendo almeno:

- Il **modello aziendale di gestione**, organizzazione e controllo dell'impresa, compreso l'eventuale modello ex d.lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione, in tale modello, dei temi di cui al d.lgs. n. 254/2016;
- le **politiche praticate dall'impresa**, i **risultati conseguiti** e i **fondamentali indicatori di prestazione** di carattere non finanziario;
- i **principali rischi**, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, **incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura** e subappalto.

Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto **in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti**, secondo le metodologie ed i principi previsti:

- a) dallo standard di rendicontazione o;
- b) dalla metodologia di rendicontazione autonoma,

e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci e agli importi del bilancio.

Standard di rendicontazione: *«gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata»*

Metodologia autonoma di rendicontazione: *«insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione ... e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria ...».*

Nel caso di adozione di una metodologia di rendicontazione autonoma la DNF deve riportare una descrizione chiara e articolata della e le motivazioni della scelta.

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede tre diverse tipologie di “controllo” relative, rispettivamente:

- a. agli **adempimenti formali di redazione e pubblicità** della rendicontazione non finanziaria (redazione e pubblicità responsabilità in capo agli amministratori) (art. 3, co. 7);
- b. alle **modalità di redazione e ai contenuti** della dichiarazione non finanziaria (che si conclude con il rilascio di un’attestazione di conformità della stessa alle previsioni del decreto;
- c. all’obbligo di **vigilanza sull’osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto**.

Pertanto si ritiene siano tre i soggetti potenziali deputati all’attività di controllo:

- 1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d’esercizio il quale verifica l’avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori (art. 3, co. 10);
- 2. il soggetto incaricato di effettuare l’attestazione di conformità della DNF, il quale deve essere comunque un revisore legale (art. 3, co. 10);
- 3. l’organo di controllo (per il controllo di legalità) il quale vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea (art. 3, co. 7).

Disclosure volontaria e deroghe al controllo

Facoltà di riportare sulle proprie dichiarazioni la **dicitura di conformità** al decreto anche derogando alle attività di controllo di cui all'art. 3, co. 10 (relative alla predisposizione della DNF e alla predisposizione, presentazione e pubblicazione dell'attestazione di conformità),

se

- a) nella DNF sia chiaramente indicato, tanto nell'intestazione tanto al suo interno, il **mancato assoggettamento** alle attività di controllo
- b) e alla data di chiusura dell'esercizio siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti:
 - 1. numero di dipendenti durante l'esercizio **inferiore a 250**;
 - 2. totale dello SP inferiore a **20 milioni di euro**;
 - 3. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a **40 milioni di euro**.

Sanzioni (art. 8)

CONTROLLORI	OGGETTO DEL CONTROLLO	FATTI SANZIONABILI	SANZIONI
AMMINISTRATORI	Redazione e conformità della DNF e presentazione dell’attestazione	<ul style="list-style-type: none">• Omesso deposito presso il Registro delle imprese della DNF.• Deposito di DNF redatta in modo non conforme agli artt. 3 e 4*** (responsabilità anche degli organi di controllo ex art. 7 se presenti).• Omessa presentazione dell’attestazione di conformità, insieme alla DNF depositata presso il Registro delle imprese***.	da €20.000 a €100.000
		<ul style="list-style-type: none">• Fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omissione di fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli artt. 3 e 4 (sanzione+reato)***.	da €50.000 a €150.000
REVISORE LEGALE	Verifica della predisposizione della DNF da parte degli amministratori	<ul style="list-style-type: none">• Omessa verifica della predisposizione della DNF	da €20.000 a €50.000
ASSEVERATORE	Redazione dell’attestazione (con apposita relazione) circa la conformità delle informazioni della DNF alle disposizioni del D.Lgs. 254/2016	<ul style="list-style-type: none">• Omissione dell’attestazione di conformità della DNF• Attestazione di conformità della DNF depositata non redatta in conformità agli artt. 3 e 4.	da €20.000 a €100.000
ORGANO DI CONTROLLO	Vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 254/2016 e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea	<ul style="list-style-type: none">• Omessa comunicazione all’assemblea della non conformità della DNF (sanzione+illecito amministrativo)	da €20.000 a €100.000
		<ul style="list-style-type: none">• Fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omissione di fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli artt. 3 e 4 (sanzione+reato)***	da €50.000 a €150.000

Dove pubblicare la DNF

La DNF (sia individuale sia consolidata) può di fatto:

1. essere parte integrante della relazione sulla gestione, in una specifica sezione come tale contrassegnata (andrà poi indicata la sezione del sito internet dove le informazioni sono pubblicate);
2. costituire una relazione distinta, da contrassegnarsi con analoga dicitura (va messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'art. 3, co. 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio e va pubblicata sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione).

La specifica sezione della relazione sulla gestione:

- **contiene le informazioni richieste** o;
- **indica le altre sezioni della relazione** sulla gestione che le riporta o,
- **indica le altre relazioni previste dalla legge compresa la relazione distinta** in cui reperire le informazioni richieste (anche in questo caso dovrà essere indicata la sezione del sito internet dell'ente dove sono pubblicate, sebbene non risulti inequivoco se, con il termine "queste", la norma si riferisca alle relazioni o alle informazioni).

Le disposizioni del d.lgs. 254/2016 vanno interpretate in modo armonico con le disposizioni inerenti alla relazione sulla gestione

L'art. 14, co. 1 del CTS prevede l'obbligo per **gli ETS** «*con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro*» di:

- depositare il bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- pubblicare il bilancio sociale nel sito internet dell'ente o nel sito della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisce.

Art. 9, co. 2 del d.lgs. 112/2017 prevede l'obbligo per tutte le **imprese sociali** (art. 4, co. 2, gruppi di imprese sociali) di:

- depositare il bilancio sociale presso il Registro delle imprese;
- pubblicare il bilancio sociale nel sito internet dell'impresa sociale o nel sito della rete associativa cui eventualmente aderisce.

Art. 61, co. 1, lett. l), del CTS prevede l'obbligo per i **CSV** di:

- prevede l'obbligo per i CSV “*redigere e rendere pubblico il bilancio sociale*”.

Decreti attuativi ministeriali per la rendicontazione sociale

Decreto legislativo 4 luglio 2017 (ai sensi degli art. 14, co. 1, CTS e 9, co. 2, d.lgs. 112/2017)

«Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore»

- **Entrata in vigore (art. 3, co. 1):** le disposizioni si applicano *"a partire della redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della [sua – n.d.r.] pubblicazione"* (e dunque devono essere adottate con la pubblicazione dei bilanci sociali dell'esercizio 2020).
- **Cessazione dell'efficacia delle Linee guida del bilancio sociale per imprese sociali 24.1.2008 (art. 3, co. 2),** del Ministro della solidarietà sociale (emanate ai sensi dell'art. 10, co. 2, del d.lgs. 155/2006).

Decreto 23 luglio 2019 (ai sensi dell'art. 7, co. 3, l. 106/2016, legge delega)

«Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore»

- Finalità delle linee guida è quella di definire **criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli ETS possano valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, fornendo agli stakeholder informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.**

Il bilancio sociale:

- dà atto degli esiti del monitoraggio sulle dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolto dall'organo di controllo con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, (art. 30, co. 7, CTS);

bilancio sociale:

- è oggetto di «attestazione di conformità» alle Linee guida da parte dell'organo di controllo degli ETS (art. 30, co. 7. CTS) e da parte del collegio sindacale o al sindaco unico delle imprese sociali (art. 10, co. 3, del d.lgs. 112/2017).

Le Linee guida per gli ETS

- lasciano ai redattori del bilancio un **marginale di flessibilità** nella pianificazione delle attività da realizzare nel processo di rendicontazione
- consentono la **scelta delle metodologie (standard)** da adottare nell'elaborazione del documento;

MA

- sono perentorie nell'indicare la struttura e i contenuti del bilancio sociale:
 - a. al par. 5 **specificano i principi di redazione** del bilancio sociale;
 - b. al par. 6 **forniscono l'elenco delle sezioni** in cui il bilancio sociale deve essere articolato;
 - c. al par. 6 **esplicitano le sotto-sezioni informative** di cui deve essere composto, salvo adeguata argomentazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni.

Proposta 21 aprile 2021 della Commissione (NB: passaggio da «non-financial» a «sustainability»)

- **Estensione obblighi alle PMI quotate** (no micro-imprese quotate), **oltre che a tutte le società, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni secondo i parametri dell'Accounting Directive 2013/34/EU, prescindendo, per queste ultime, dalla rilevanza pubblica nella qualità di emittenti** (da 11.600 imprese NFRD a 49.000 CSRD).
 - **parametri dimensionali dell'Accounting Directive 2013/34/EU** (società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno due delle seguenti soglie: numero medio dipendenti: 250; totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro; ricavi: 40 milioni di euro)
- a. **Organi di amministrazione, gestione e controllo:** devono garantire che l'impresa comunichi le informazioni nella relazione sulla gestione secondo gli emanandi standard europei di sustainability reporting e nel formato digitale richiesto dalla stessa direttiva.
- b. **Eliminazione della possibilità di predisporre una relazione separata:** riduzione del "gradi di libertà" degli organi di amministrazione nel gestire due tipologie di rendicontazione un tempo autonome e distinte, integrando la seconda (il sustainability reporting) formalmente, oltre che effettivamente, nella prima (il financial reporting).
- c. Indicazione delle informazioni sui fattori di governance da puntualizzare nei "sustainability reporting standards".

- d. **Rendicontazione rispetto alla supply chain**, non più limitata ai rischi connessi ai *driver* genericamente considerati della NFRD, ma estesa ai vari aspetti del processo di valorizzazione economica, dal business model alle strategie, dai target alla governance: in breve, **la quasi totalità delle informazioni oggetto di rendicontazione obbligatoria**.
- e. **Introduzione dell'obbligo di certificazione di conformità** dell'informativa sulla sostenibilità, con implicazioni dirette sugli ambiti di responsabilità degli organi aziendali (già presente nella normativa italiana ex d.lgs. 254/2016).
- f. **Significative modifiche all'oggetto della rendicontazione** (nei diversi paragrafi dell'art. 1), **con nuove sponde di responsabilità per gli organi di amministrazione e controllo e implicazioni con aspetti di governance**: maggior dettaglio delle informazioni da divulgare (*intangible*, business model e strategia e piani per transizione a economia sostenibile), **ruolo di “administrative, management and supervisory bodies” in merito ai fattori ESG e “relevant indicators”** (NB: non più solo “*relevant key performance indicators*”), **informazioni rispetto alla supply chain** estesa a tutti gli aspetti del processo, dal business model alle strategie, ai rischi ecc.

trasparenza ed efficacia del sistema ↔ premialità e risorse verso realtà RICONOSCIUTE più sostenibili

Proposta 23 febbraio 2022 della Commissione su due diligence e filiera di sostenibilità aziendale

La normativa obbligherà le grandi aziende dell'Unione e le società estere che operano all'interno dell'Unione – che soddisfano specifiche soglie dimensionali di dipendenti e fatturato – a considerare, **identificare, prevenire e contrastare i potenziali impatti negativi sui diritti umani** (es.: lavoro minorile e sfruttamento dei lavoratori) **e sull'ambiente** (es.: inquinamento e perdita di biodiversità) derivanti dalle attività realizzate, **nelle proprie filiali e anche nell'ambito della propria catena del valore**, nonché rendere conto delle relative iniziative attuate (circa 13.000 società europee e 4.000 società extraeuropee). In particolare, direttamente:

- società UE
 - (Gruppo 1) le società di dimensioni rilevanti con **oltre 500 dipendenti e un fatturato netto di oltre 150 milioni di euro complessivi**;
 - (Gruppo 2): altre società a responsabilità limitata con **oltre 250 dipendenti e un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro complessivi, che operino in settori ad alto rischio** (quali ad es.: settori tessile, agricolo, estrattivo) di violazione dei diritti umani o di danni ambientali (per queste aziende le disposizioni vincolanti inizieranno ad applicarsi due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per il Gruppo 1);
- imprese extra UE attive nell'UE con soglie di fatturato allineate ai Gruppi 1 e 2, generato nell'UE.

Le società coinvolte dovranno quindi implementare una **dettagliata politica di due diligence** che contempli quantomeno i seguenti elementi:

- a. **approccio** della società alla due diligence;
- b. **codice** di condotta;
- c. **processi di attuazione della due diligence**;
- d. **verifica della compliance** rispetto al codice di condotta.

Nella pratica, la nuova proposta richiederà alle società coinvolte di:

- **integrare la due diligence nelle proprie politiche**;
- identificare **effettivi o potenziali impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente**;
- **prevenire o mitigare potenziali impatti e eliminare o ridurre al minimo gli impatti effettivi**;
- istituire e implementare procedure di reclamo/ricorso attivabili da parte di singoli e organizzazioni della società civile;
- monitorare l'efficacia della politica e delle misure di due diligence
- **effettuare una disclosure sulla due diligence**.

Formalmente, le PMI non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Nondimeno, molte ne saranno indirettamente coinvolte nelle vesti di soggetti operanti nella supply chain di un'azienda obbligata.

Da un esame anche sommario delle attività sopraelencate, è verosimile che le PMI siano **esposte ad oneri derivanti dai rapporti commerciali con le aziende coinvolte**, laddove queste ultime effettuino richieste informative ai propri fornitori ai fini della compliance alla direttiva. **Pertanto, la Commissione dispone altresì che gli Stati membri predispongano misure di sostegno** per aiutare le PMI a sviluppare la capacità operativa e finanziaria per fronteggiare tale evenienza: tali misure includono lo sviluppo di siti web, piattaforme o portali dedicati e potenziale sostegno finanziario per le PMI (purché non in contrasto con le regole europee sugli aiuti di Stato).

- Nella fattispecie, sono PMI le organizzazioni così definite nella raccomandazione 2003/361/CE: aziende con meno di 250 occupati; e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.*

- a. Per garantire che la sustainability due diligence diventi parte integrante dell'intero funzionamento delle società, la proposta introduce in capo agli amministratori anche gli obblighi di articolare e supervisionare le politiche e le azioni (di cui saranno responsabili) di due diligence, integrando quest'ultima nella strategia aziendale:
- è esplicitato che, nell'assumere le decisioni inerenti all'interesse societario generale, gli amministratori tengano conto dei diritti umani, cambiamento climatico e conseguenze ambientali delle loro scelte, di cui dovranno rendere conto al consiglio.
- b. Le società del Gruppo 1 devono disporre di un piano con strategia aziendale compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C in linea con l'accordo di Parigi.
- c. Le società dovranno considerare obiettivi di contenimento del global warming degli accordi di Parigi e di riduzione delle emissioni, in caso in cui il global warming e il climate change sia (o dovrebbe essere identificato) tra i principali rischi o impatti dell'attività, nell'ambito della predisposizione dell'eventuale componente variabile della remunerazione degli amministratori connessa al contributo alla business strategy e alla sostenibilità aziendale.
- d. Le autorità amministrative nazionali nominate dagli Stati membri saranno responsabili della supervisione delle nuove regole e potranno infliggere sanzioni finanziarie e di compliance. Gli Stati membri dovranno assicurare la tutela degli interessi sotto il profilo della responsabilità civile: le vittime dei danni generati dall'inosservanza delle disposizioni in tema di due diligence dovranno essere risarcite (dunque gli Stati dovranno garantire la possibilità di agire in giudizio per i danni che si sarebbero potuti evitare con le dovute precauzioni e misure di due diligence).

- Queste norme **integreranno le norme dell'Unione sull'informativa sulla sostenibilità**, con effetti anche nel settore dei servizi finanziari.
- **Obiettivo finale è garantire che il sistema economico dell'Unione**, con riferimento sia al settore privato sia al settore pubblico, **agisca in ambito internazionale nel pieno rispetto dei propri impegni** in materia di protezione diritti umani e di promozione dello sviluppo sostenibile.
- La proposta passerà ora al Parlamento europeo e al Consiglio per l'approvazione.
- Una volta adottata, **gli Stati membri avranno due anni per recepire la direttiva** nell'ordinamento nazionale.

Scenario dello standard setting



